CIRCOLO TENNIS ALBINEA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Associazione ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata "CIRCOLO TENNIS ALBINEA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

La denominazione potrà essere abbreviata, ove consentito, in "Circolo Tennis Albinea".

Art. 2 - Oggetto

L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro e persegue finalità sportive anche agonistiche, ricreative e culturali; ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport, nonché alla organizzazione e partecipazione a manifestazioni e competizioni dello sport tennistico in particolare e degli altri sports in generale. Ha ad oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Più specificatamente si propone di:

- a) diffondere la passione per lo sport come momento formativo, educativo e ricreativo;
- b) dare sviluppo, in collaborazione eventuale con l'Ente Locale e con i diversi Enti di promozione sportiva e loro società affiliate, alla pratica sportiva, soprattutto a livello giovanile, con particolare riferimento al gioco del tennis;
- c) promuovere manifestazioni a livello amatoriale e agonistico sia nell'ambito sociale sia nell'ambito sportivo locale;
- d) collegarsi al sistema scolastico onde favorire l'avviamento allo sport di tutti i ragazzi del comune di Albinea;
- e) promuovere l'organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive. L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Tennis nonché anche ad Enti di promozione sportiva riconosciuti a livello nazionale o regionale;

f) gestire impianti sportivi dei quali avrà la detenzione o il possesso esclusivo in forza di un valido titolo, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

L'Associazione in ogni caso dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva a cui l'Associazione intende affiliarsi.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Albinea, via Grandi n. 6.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ASSOCIATI

Art. 5 - Associati e loro qualificazione

La qualifica di Associato è strettamente personale, non è trasmissibile, si acquista e si perde con le modalità previste dal presente statuto.

- Gli Associati, al momento della loro ammissione alla Associazione, previa domanda ai sensi del successivo art. 6, assumono l'obbligo di farne parte e di non esercitare il diritto di recesso fino al compimento del biennio solare completo decorrente dal 1° gennaio successivo alla data di ammissione. Gli Associati del Circolo Tennis Albinea sono distinti in:
- 1) ASSOCIATI ORDINARI Sono Associati Ordinari coloro che risultano Soci del Circolo Tennis Albinea S.r.l., e siano in regola con il pagamento delle quote Associative. Essi possono utilizzare tutti gli impianti e le attrezzature del Circolo e assumono l'obbligo di non recedere dall'Associazione fino al compimento del biennio solare completo decorrente dal 1° gennaio successivo alla data di ammissione.
- 2) ASSOCIATI ASD Sono Associati ASD coloro che, non risultando Soci del Circolo Tennis Albinea S.r.l., sono ammessi al Circolo sulla base dei requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e siano in regola con il pagamento delle quote Associative. Essi possono utilizzare tutti gli impianti e le attrezzature del Circolo e assumono l'obbligo di non recedere dall'Associazione fino al compimento del biennio solare completo decorrente dal 1º gennaio successivo alla data di ammissione.
- 3) ASSOCIATI ONORARI Sono Associati Onorari coloro che, in virtù della funzione esercitata o dell'incarico istituzionale ricoperto, ricevono, in costanza della loro funzione o incarico, dal Consiglio Direttivo, l'invito a frequentare il Circolo ed a beneficiare delle strutture. Essi non sono tenuti al pagamento

della quota Associativa e, se associati, possono presentare le loro dimissioni in qualsiasi momento.

Tutti gli Associati Ordinari, gli Associati ASD gli Associati Onorari hanno gli stessi diritti e le medesime prerogative. Hanno diritto di frequentare gli impianti sportivi ed i locali a qualunque titolo presenti nella disponibilità dell'Associazione nei limiti e con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati Ordinari possono estendere il diritto alla frequenza ed all'uso delle strutture del Circolo ad un massimo di cinque componenti del nucleo familiare (per un totale quindi, compreso l'Associato ordinario, di massimo 6 persone), inclusi gli affini fino al primo grado, mediante versamento di una maggiorazione della quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo ogni anno eventualmente differenziata in ragione del grado parentale, di affinità, dell'età anagrafica e del numero dei beneficiari del diritto alla frequentazione del Circolo.

In caso di variazione dei componenti dello stato di famiglia e/o dei componenti che hanno diritto alla frequenza, l'Associato è tenuto a darne avviso all'Associazione.

In mancanza di tale avviso, e sino a che lo stesso sia ricevuto dal Consiglio Direttivo, continueranno ad avere diritto di frequenza al Circolo i familiari iscritti nello stato di famiglia inizialmente presentato ed i componenti del nucleo precedentemente dichiarati.

Sarà cura del Consiglio Direttivo sostituire il documento di riconoscimento che costituisce titolo per l'accesso alle strutture nel caso di variazioni. Gli Associati persone fisiche o enti, in ragione della loro diversa natura devono, all'inizio di ogni esercizio, designare il nucleo delle persone che potrà usufruire degli impianti durante l'esercizio. I componenti del nucleo devono in ogni caso far parte della lista delle persone preventivamente designate dall'Associato socio persona fisica o ente.

Art. 6 - Ammissione ad Associato

L'ammissione ad Associato dell'Associazione è riservata a persone in possesso di provati requisiti di moralità e rispettabilità. Il richiedente che presenta domanda di ammissione compilata sull'apposito modulo. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione ad Associato del candidato, con la maggioranza di due terzi dei votanti.

Il candidato non può frequentare la sede del Circolo prima di aver ricevuto comunicazione della sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Egli deve corrispondere entro trenta giorni la quota sociale e, se previsto, il contributo straordinario nei modi e nei termini di cui al successivo art. 10. Egli deve altresì dimostrare l'acquisto di una partecipazione della società "Circolo Tennis Albinea S.r.l.", ovvero di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal precedente art. 5.

Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono, hanno i medesimi diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione ai sensi di legge e del presente Statuto.

Gli Associati hanno il dovere di comportarsi in modo conforme al decoro dell'Associazione, di osservare le norme dello statuto, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, nonché di astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere al buon nome e all'attività del Circolo. Gli Associati non devono invitare o presentare per l'ammissione persone che possano risultare pregiudizievoli al buon nome e all'attività dell'Associazione. Gli Associati sono responsabili dei danni alle proprietà del Circolo e degli altri Associati, provocati da loro o da loro invitati.

Gli Associati facenti parte delle squadre sportive sono tenuti a difendere i colori sociali, individualmente e nelle competizioni a squadre, in modo conforme all'etica sportiva. Tutti gli Associati hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 15.

Art. 8 - Procedimento disciplinare e Sanzioni applicabili.

Gli Associati che si rendano responsabili di atti e comportamenti in contrasto con quanto stabilito dall'articolo precedente, nonché di azioni che appaiano incompatibili con la vita Associativa del Circolo, sono sanzionabili disciplinarmente da parte del Collegio dei Probiviri, al quale vanno indirizzate le denunce scritte dal Consiglio Direttivo o dagli Associati. La denuncia, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

La denuncia, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

Qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, il Collegio notifica all'Associato incolpato, a mezzo della Direzione, l'atto di contestazione degli addebiti a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata a/r entro 15 (quindi) giorni dal ricevimento della denuncia, assegnandogli

giorni 5 (cinque) per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.

La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare eventualmente acquisito.

In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea dall'accesso al Circolo fino ad un massimo di mesi 3 (tre). L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
- b) necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o a singoli iscritti.

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro giorni 60 (sessanta) dal decorso del termine concesso all'Associato incolpato, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:

- a) il rimprovero verbale;
- b) il rimprovero scritto (censura);
- c) la sospensione dei diritti associativi fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, comportante il divieto temporaneo di accesso alla sede associativa ed alle strutture gestite dall'Associazione;
- d) la esclusione immediata dall'Associazione.

Il provvedimento di sospensione non esonera l'Associato dal pagamento della quota associativa.

La decisione del Collegio dei Probiviri all'interessato viene comunicata con le stesse modalità della contestazione.

Art. 9 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 10 - Quote sociali - Contributo straordinario

L'ammontare della quota sociale per gli Associati Ordinari e per gli Associati ASD e la maggiorazione per l'estensione del diritto di frequenza ad altri soggetti indicati dall'Associato Ordinario ai sensi del precedente art. 5, è stabilito dal Consiglio Direttivo con regolamento da emanare entro il 15 novembre di ciascun anno a valere per l'anno successivo. La quota associativa e la maggiorazione deve essere corrisposta, salvo diverse determinazioni del Consiglio Direttivo, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire rateizzazioni e riduzioni pro-tempore per gli Associati che vengono ammessi durante l'anno sociale.

L'assemblea potrà stabilire all'occorrenza il pagamento da parte di tutti gli Associati, esclusi gli Associati Onorari, di un contributo straordinario, per un importo non superiore alla quota associativa "base", eventualmente diversificato in ragione dell'età dell'Associato o del numero di famigliari con diritto di accesso; il contributo straordinario potrà tuttavia essere richiesto solo in casi eccezionali illustrati agli Associati in assemblea. Il Consiglio così autorizzato stabilirà il termine entro il quale andrà corrisposto e le altre condizioni, considerandosi inadempiente ai sensi del successivo art. 12 l'Associato che non provvederà al versamento nel termine indicato.

Art. 11 - Inviti e accordi con altri Circoli

Gli Associati possono invitare ospiti con l'osservanza rigorosa delle norme regolamentari all'uopo stabilite dal Consiglio Direttivo.

In occasione di importanti manifestazioni sportive, il Consiglio Direttivo potrà stabilire le condizioni di accesso alla sede sociale anche per i non Associati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di concedere tessere omaggio per la temporanea frequenza del Circolo. Il Consiglio Direttivo può stipulare con altri Circoli convenzioni su basi di reciprocità per la frequenza dei rispettivi Associati.

Art. 12 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde:

- per recesso presentato con lettera raccomandata entro il a) 30 settembre di ciascun anno a valere per l'anno successivo. Qualora il Consiglio Direttivo deliberi un aumento delle quote associative ai sensi dell'art. 10 superiore al 15% rispetto all'anno precedente la facoltà di presentare le dimissioni viene riconosciuta a ciascuna successivi giorni 10 nei anche Associato comunicazione della delibera di aumento. Per gli Associati Ordinari e ASD le dimissioni sono ammesse solo decorso un biennio solare completo decorrente dal primo gennaio L'Associato ammissione. data di successivo alla dimissionario, per essere riammesso, dovrà sottostare alle modalità stabilite dal precedente art. 6;
- per morosità: il Consiglio Direttivo, decorsi 30 giorni b) dal termine previsto per il pagamento della quota sociale, o decorso il termine per il pagamento del contributo

straordinario fissato ai sensi del precedente art. 10, invierà una lettera raccomandata A.R. all'Associato inadempiente con termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento. Decorso detto termine senza che la morosità sia sanata, il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare, con voto nominale, l'espulsione dell'Associato che non ha provveduto a sanare la propria posizione. Il provvedimento viene notificato all'interessato raccomandata A.R., il suo nominativo viene stralciato dal Libro degli Associati e l'Associato perde ogni diritto verso l'Associazione, fermo restando la sua obbligazione nei confronti dell'Associazione che potrà adire le vie legali per ottenere il pagamento di quanto di spettanza. Gli Associati che hanno esercitato il diritto di recesso non possono essere aggregati al nucleo di un altro intestatario. L'Associato inadempiente non può riammesso prima di due anni dalla regolarizzazione. Per essere riammesso quale Associato dovrà sottostare alle modalità stabilite dal precedente art. 6 e corrispondere tutti i versamenti dovuti;

- c) per radiazione nei confronti dell'Associato che commette entro e fuori dall'Associazione azioni disonorevoli e che con la sua condotta arrechi grave pregiudizio al buon nome e all'attività del Circolo;
- d) per gli Associati Ordinari, la perdita della qualità di Socio nella Società "Circolo Tennis Albinea S.r.l.".

L'Associato che per qualunque motivo cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale. È espressamente esclusa la trasmissibilità della qualità di Associato e della quota o contributo associativo.

ASSEMBLEA

Art. 13 - Convocazione

L'assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere convocata in sede ordinaria e/o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale che chiude ogni anno il 31 dicembre.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, quando ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare almeno un sesto dei Soci con diritto di voto.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera da inviare agli Associati all'indirizzo di residenza ovvero all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, specificata dall'Associato al momento dell'iscrizione ovvero in data successiva, almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza e affissa contestualmente all'albo sociale e deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Validità dell'assemblea

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione se, all'ora della convocazione, sono presenti o rappresentati il cinquanta per cento più uno degli Associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 ore dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega, mentre la straordinaria è valida con la presenza in proprio o per delega di almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice degli intervenuti salvo che per le modifiche dello statuto, per le quali occorrerà la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto ed una maggioranza tra questi di almeno due terzi degli intervenuti. Infine, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Associato nominato in quella sede unitamente al Segretario e a due scrutatori. Spetta al Presidente stabilire il diritto di intervento all'assemblea anche per delega. Di ogni assemblea deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario da trascrivere su apposito libro verbali assemblee. Ciascun Associato ha diritto di esaminare il libro dei verbali e di ottenerne copia, previa richiesta scritta indicante la motivazione ed il tipo di verbalizzazione da ricercare (ad es. verbalizzazioni del CDA ovvero dell'Assemblea).

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto, salvo diversa indicazione dell'assemblea che delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Le delibere dell'assemblea, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Partecipazione all'assemblea

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli

Associati di cui all'art. 5, in regola con il pagamento delle quote sociali, se dovute, e purché non siano soggetti a provvedimenti disciplinari di sospensione.

Gli Associati che non hanno compiuto il diciottesimo anno alla data dell'assemblea vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione ad associato del minore.

La partecipazione alle assemblee può essere prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.

Ogni Associato avente diritto può esercitare un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea per delega scritta da altro Associato (non componente di uno degli organi sociali) o da uno dei familiari o assimilati risultanti nel nucleo familiare portato a conoscenza dell'associazione ai sensi dell'art. 5 del presente statuto. Ogni Associato può essere portatore di non più di guattro deleghe.

Art. 16 - Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e del conto economico preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- agli altri argomenti riguardanti le attività sociali posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria degli Associati delibera in merito:

- alle modifiche dello statuto;
- alle questioni che il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori o un quinto degli Associati ritengano opportuno sottoporre all'assemblea straordinaria;
- allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di liquidazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Composizione - Durata - Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di consiglieri da nove a undici membri. Il Comune di Albinea nomina n. 2 Consiglieri. I restanti Consiglieri sono eletti dall'Assemblea degli Associati mediante votazione di coloro, preferibilmente tra gli Associati, che

avranno manifestato la loro disponibilità a rivestire la carica di Consigliere. In ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo non possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione della società Circolo Tennis Albinea S.r.l. in numero superiore a 4 (quattro). I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 anni, e più precisamente dalla loro elezione sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio sociale successivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice-Presidente.

Ai componenti del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive nell'ambito della medesima disciplina nonché di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, pena la decadenza dall'incarico.

La carica di Presidente dell'Associazione non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

- Il Presidente ha la firma e rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio; coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere di urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni. La firma degli atti da parte del Vice Presidente costituisce la prova della legittimità della sostituzione.
- Il Consiglio Direttivo ha facoltà, nell'ambito dei poteri attribuitigli, di designare altri soggetti per il compimento di determinati atti e/o categorie di atti, con le modalità di firma da determinarsi all'atto della nomina.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare a qualunque titolo uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio medesimo, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica per la durata prevista per l'intero Consiglio Direttivo.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Sono esclusi dal calcolo delle maggioranze di cui ai precedenti due commi i consiglieri di nomina comunale. Al Consiglio

Direttivo spettano le più ampie facoltà e poteri per l'amministrazione dell'Associazione, entro i limiti di spesa e con le modalità ed i criteri individuati dall'Assemblea degli Associati nel Bilancio Preventivo.

Al Consiglio Direttivo sono devolute, in via non esaustiva ed in ogni caso le attribuzioni inerenti:

- al funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell'Associazione;
- al compimento di tutti gli atti ritenuti opportuni per organizzare l'attività sportiva;
- al pagamento e riscossione dei debiti e crediti;
- alla deliberazione di rimborsi spese agli Associati e collaboratori;
- alla redazione di un regolamento di disciplina;
- al compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi per il funzionamento dell'Associazione;
- alla gestione dei rapporti con la società Circolo Tennis Albinea S.r.l. e con il Comune di Albinea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno normalmente luogo presso la sede sociale ma possono tenersi anche altrove.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta al trimestre solare e in via straordinaria quando lo richiedano almeno 3 membri. Salvo casi di urgenza tra la data di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno 8 giorni. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si intendono legittimamente adottate quando vi sia il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato a costituire Commissioni e Comitati, formati sulla base di specifiche competenze tematiche, composti anche da Associati non componenti del Consiglio Direttivo, ai quali affidare la gestione di attività sociali definendo le loro autonomie finanziarie ed operative nello specifico ambito di competenza. Le Commissioni ed i Comitati così costituiti restano soggetti al controllo del Consiglio Direttivo, al quale devono rendere il conto della propria attività. Il Consiglio Direttivo è responsabile dell'operato delle Commissioni e dei Comitati.

Il Consiglio Direttivo, se lo riterrà opportuno, potrà procedere alla stipula di rapporti di collaborazione e/o di lavoro subordinato, e procedere alla nomina di un Direttore incaricato di coordinare l'attività del Circolo.

Il Direttore dovrà dare esecuzione alle direttive ed alle delibere del Consiglio, al quale dovrà periodicamente riferire. Il Direttore dovrà partecipare, se convocato, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo per meglio regolare l'attività dell'Associazione potrà emanare regolamenti di settore.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 18 - Composizione

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Ordinaria. Il Collegio dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Svolgono attività di controllo e verifica analoghe a quelle previste dagli art. 2403 e segg. c.c.

Possono essere anche non Associati e non iscritti in albi professionali e/o elenchi ufficiali.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19 - Composizione - Durata - Modalità di Elezione - Funzionamento

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti ordinari e dura in carica 4 anni.

L'Assemblea degli Associati elegge i tre componenti del Collegio nonché due membri supplenti tra coloro che non hanno mai ricevuto sanzioni disciplinari dall'Associazione.

I componenti del Collegio sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea con maggioranza non inferiore a quella prevista per le assemblee straordinarie.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di applicare le sanzioni previste all'esito del procedimento disciplinare di cui all'art. 8. Ai sensi del successivo art. 25 il Collegio ha altresì il compito di dirimere vertenze fra gli Associati e l'Associazione ovvero tra gli Associati medesimi, ovvero relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto mediante procedure di arbitrato irrituale, con il solo limite del rispetto del contraddittorio. Della decisione redigeranno verbale scritto.

Art. 20 - Presidente Onorario

Su proposta del Consiglio Direttivo ed in presenza di particolari benemerenze maturate all'interno dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria degli Associati potrà nominare un Presidente Onorario che resterà in carica fino ad una eventuale revoca deliberata dall'Assemblea straordinaria degli Associati.

BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO ANNUALE

Art. 21 - Bilancio e conto economico

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro il mese di ottobre di ciascun anno il conto economico preventivo dell'esercizio sociale successivo, per sottoporli all'approvazione dell'assemblea degli Associati.

Il bilancio consuntivo e il conto economico preventivo devono essere messi a disposizione degli Associati almeno otto giorni prima dell'assemblea che li deve discutere.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti per finalità sportive in osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, ovvero nelle attività sociali.

In caso di perdite, queste potranno essere sanate con le modalità che verranno stabilite dall'assemblea degli Associati.

Art. 22 - Patrimonio e fonti

Il patrimonio sociale è costituito:

- da impianti di proprietà dell'Associazione;
- da attrezzature, materiali, altri beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da trofei aggiudicati in gare; da avanzi di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da eventuali elargizioni e sponsorizzazioni;
- dagli introiti derivanti dall'organizzazione di corsi, dalle manifestazioni sportive e sociali e da tutte le altre attività connesse alla vita Associativa;
- dall'attività finanziaria relativa alla gestione di fondi di proprietà sociale.

Art. 23 - Cariche sociali

Le cariche sociali sono ordinariamente rivestite a titolo gratuito. Con deliberazione ordinaria assunta all'atto della proclamazione degli eletti o anche successivamente, l'Assemblea potrà prevedere la remunerazione, anche differenziata, per tutte o alcune di queste cariche e/o dei singoli componenti che le rivestono, nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. E' comunque garantito a chiunque rivesta cariche sociali il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del mandato.

SCIOGLIMENTO

Art. 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria degli Associati, appositamente convocata, provvederà alla nomina del liquidatore o dei liquidatori stabilendo i relativi poteri e i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

È fatto espresso obbligo al Consiglio Direttivo, ai suoi componenti, nonché ai Revisori dei Conti di convocare l'assemblea straordinaria degli Associati per la delibera di scioglimento nel caso di irregolare funzionamento, di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. Il o i liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea destinerà il patrimonio sociale residuo ad altra associazione con finalità analoghe o per fini sportivi in generale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 25 - Controversie

Con l'esclusione di fatti comportanti una responsabilità civile e/o penale degli Amministratori, per tutto quanto ha relazione con l'attività sociale, nonché per ogni controversia relativa alla interpretazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno o per qualunque altra causa che abbia attinenza con la vita sociale, l'Associazione ed i suoi Associati si impegnano ad adire esclusivamente il Collegio dei Probiviri del quale accettano preventivamente ogni deliberazione.

È in ogni caso demandato all'Autorità Giudiziaria ordinaria la tutela delle ragioni di credito dell'Associazione anche nei confronti degli Associati.

Art. 26 - Responsabilità

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali sinistri occorsi agli Associati, ai loro ospiti ed a terzi in genere durante lo svolgimento delle attività sportive o ricreative o comunque durante la permanenza nell'ambito delle strutture di pertinenza dell'Associazione, come pure non assume alcuna responsabilità relativamente ad eventuali danni arrecati a persone e/o cose per fatto dell'Associato nell'esercizio di dette attività.

Art. 27 - Rinvio a norme di legge e regolamentari

Il funzionamento dell'Associazione, oltre a quanto previsto dal presente Statuto, potrà essere disciplinato da eventuali regolamenti interni che siano emanati dal Consiglio Direttivo come disposto dall'art. 17.

Per quanto non previsto dal presente statuto o da eventuali regolamenti interni, valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia di associazioni di cui al Libro I e Libro V del codice civile, nonché le norme e le direttive del CONI e/o della FIT, a seconda dell'affiliazione dell'Associazione.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIAREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG.
IL 2 2 DIC. 2023 3
N. 3223 CON & 1 20
IL DIRETTORE DELL'U.T

DI GIUSEPPE N. DI Tria

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni